



Comune di Pioltello

Città Metropolitana di Milano

**ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL' ART. 54
COMMA 3 DEL D.LGS. 50/2016, PER I SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI
A LAVORI SUGLI EDIFICI COMUNALI.**

CAPITOLATO SPECIALE

1 - Premesse

L'Operatore Economico stipulerà un Accordo Quadro, sulla base del capitolato speciale.

Tenuto conto della natura pubblica del Comune di Pioltello, le prestazioni, oggetto di successivi Contratti Attuativi, sono determinate analiticamente ed economicamente controllate, verificate e regolate in base alle disposizioni del Codice.

La sottoscrizione dell'Accordo equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza, piena e incondizionata accettazione, integrale ed assoluta applicazione, da parte dell'Operatore Economico:

- dell'oggetto delle prestazioni;
- del livello prestazionale richiesto;
- di tutte le Leggi, Regolamenti, Disposizioni e di tutte le norme vigenti in materia oggetto dell'Accordo, con particolare riferimento a quelle in materia di Appalti Pubblici, Impianti, Sicurezza, Ambiente, Igiene, Tutela della Privacy, Trasparenza, Diritto d'Autore, Tutela dei lavoratori ecc.;
- di aver attentamente vagliate tutte le circostanze generali e particolari, di tempo e di luogo, di tutti gli oneri, nonché di tutte le altre circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e sulla esecuzione delle prestazioni.

In caso di discordanza tra Accordo e Contratto Attuativo, vale la soluzione più aderente alle finalità cui è riferita la prestazione in base a disposizioni normative tecnico-prescrittive.

Qualora nel corso della prestazione le parti dovessero constatare che nei documenti contrattuali e relativi allegati non siano stati specificati alcuni dettagli nelle prestazioni e/o elementi e/o caratteristiche tecnologiche e/o materiali, necessari per un più efficace risultato della prestazione nel rispetto delle Leggi, Norme e Regolamenti vigenti, l'Operatore Economico è tenuto a seguire gli ordini che in proposito impartirà il Direttore dell'Esecuzione dell'Accordo. L'Operatore Economico è sempre tenuto a segnalare eventuali carenze che dovesse riscontrare.

Le disposizioni e prescrizioni dovranno essere eseguite dall'Operatore Economico con la massima cura e prontezza.

Le attività oggetto del presente Capitolato devono essere svolte a regola d'arte e finalizzate al raggiungimento del massimo beneficio per la Stazione Appaltante.

Spetta all'Operatore Economico la Direzione Tecnica (DT) e l'organizzazione gestionale dei servizi oggetto di Accordo Quadro e Contratto Attuativo, che dovranno essere eseguiti, per l'intero periodo di durata, in modo da non dare adito alla benché minima lamentela da parte del Comune di Pioltello.

L'Operatore Economico nell'esercizio della propria attività non dovrà arrecare alcun pregiudizio alle opere ed ai diritti del Comune di Pioltello, dei Progettisti e dei Professionisti e/o Redattori di documenti.

Il Comune di Pioltello, sottoscrivendo l'Accordo con l'Operatore Economico, intende avvalersi non solo dei singoli servizi ma anche della sua capacità organizzativa e gestionale, lasciando alla sua esperienza e professionalità il compito di utilizzare la tecnica più idonea per garantire l'esecuzione

dei servizi richiesti con la massima efficacia ed efficienza e nel rispetto delle leggi e norme.

L'Operatore Economico assume anche l'impegno di assistere attivamente il Comune di Pioltello per consentire loro di raggiungere l'obiettivo dell'ottimale gestione dei servizi oggetto dell'Accordo, mettendo a disposizione la propria professionalità ed operando in modo da assicurare il crescente miglioramento dell'organizzazione e dell'erogazione dei servizi, privilegiando la gestione dei servizi secondo gli aspetti documentali e di legge prescritti.

La conclusione dell'accordo quadro non comporta alcun impegno di affidamento al medesimo operatore economico dei servizi relativi alle fasi progettuali successive a quelle del singolo contratto attuativo e/o alle fasi esecutive dell'intervento nel caso in cui, la Stazione appaltante, decida di far svolgere tali servizi alle professionalità presenti all'interno dell'Ente o scelga di non procedere, a suo insindacabile giudizio, con la progettazione od esecuzione dell'opera.

2 – Leggi, Regolamenti, Regole tecniche, Norme, Circolari, Usi e Consuetudini

Tutte le Prestazioni oggetto di Accordo e di Contratto Attuativo dovranno far riferimento alle disposizioni normative vigenti in materia.

Le norme di riferimento attualmente vigenti per l'esecuzione del Contratto sono, in via principale:

- a) D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (Codice);
- b) D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento), nelle parti ancora in vigore;
- c) D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- d) D.M. 11 ottobre 2017 ("Criteri ambientali minimi" CAM), compresi i relativi chiarimenti del 15 novembre 2018;
- e) Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- f) D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- g) Legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- h) Codice Civile;
- i) D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 e s.m.i. (T.U. Edilizia);
- l) D.M. 7 marzo 2018 n° 49 "Regolamento recante: approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e direttore dell'esecuzione";
- n) Linee guida ANAC;
- o) Codice di comportamento del Comune di Pioltello.

L'espletamento degli incarichi, che saranno affidati nell'ambito del presente Accordo, dovrà tener conto di ogni qualsivoglia evoluzione normativa dovesse intervenire nei termini di durata del contratto.

Dovranno altresì essere rispettate tutte le norme urbanistiche connesse all'iter autorizzativo e quelle tecniche in vigore, attinenti la realizzazione delle opere (architettoniche, strutturali, impiantistiche, di sicurezza, igienico-sanitarie, ecc.) nonché ogni altra norma tecnica specifica vigente alla data dello svolgimento della prestazione professionale richiesta (norme UNI, CEI, CIG).

Il Contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del Codice Civile ed in caso di contrasto tra il Contratto e il presente Disciplinare, si considerano prevalenti le disposizioni del Contratto.

Nel caso in cui una o più previsioni del Contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del Contratto stesso. In tal caso le parti sostituiranno le parti del Contratto risultate contrarie a norme di legge o dichiarate nulle o inattuabili, con altre previsioni legalmente consentite, che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del Contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle parti.

In caso di emissione di nuove Disposizioni Normative, durante tutto il periodo di durata dell'Accordo, l'Operatore Economico, è tenuto ad adeguarsi ed a comunicarlo in maniera

tempestiva al Direttore dell'Esecuzione dell'Accordo ed ai RUP. È a carico dell'Operatore Economico, che se ne assume la rispettiva e conseguente piena responsabilità, il controllo della rispondenza alle Disposizioni Normative, per ogni Prestazione ricompresa nella articolazione complessiva e totale dell'Accordo e dei Contratti.

L'Operatore Economico dovrà munirsi, pena la risoluzione dell'Accordo e dei Contratti Attuativi, di tutte le autorizzazioni amministrative, certificative e documentali richieste per l'esercizio dell'attività oggetto dell'Accordo e di Contratto Attuativo. La mancanza di una qualsiasi di tali autorizzazioni darà facoltà all'Inail di risolvere l'Accordo e i Contratti Attuativi, fatto in ogni caso salvo il diritto al risarcimento del danno e delle maggiori spese che dovessero conseguire all'affidamento del servizio ad altro operatore economico. Tali autorizzazioni dovranno essere rinnovate come normativamente prescritto senza soluzione di continuità e per tutto il periodo di durata dell'Accordo. L'Operatore Economico dovrà, in ogni momento, a semplice richiesta dei RUP, dimostrare di avere provveduto a tali adempimenti.

All'Operatore Economico è consentita la possibilità di effettuare le Prestazioni nel modo più opportuno per darle perfettamente compiute nei termini dell'Accordo e dei Contratti Attuativi, fatti salvi i criteri, i termini, i livelli e qualità prestazionali da essi prescritti.

ART. 3 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Esecuzione di servizi di ingegneria e architettura, inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori e al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, supporto al RUP e collaudo relativi a lavori sugli edifici comunali;

ART. 4 - METODOLOGIA DELLA PRESTAZIONE

Le prestazioni di servizi, oggetto di Accordo, devono essere indirizzate alla più efficace organizzazione delle logiche e delle modalità gestionali, alla programmazione delle attività operative e alla efficace gestione dei flussi informativi, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse e di massimizzare il livello di qualità dei servizi prestati.

I servizi dovranno essere prestati in regime di gestione, assistenza e conduzione integrata e continuativa.

Le prestazioni fornite dall'Operatore Economico devono procedere secondo la logica del controllo di qualità e garantire che si chiuda il cerchio dello "schema della qualità", con assunzione piena della responsabilità del risultato finale.

ART. 5 – STRUTTURA DELL'OPERATORE ECONOMICO

L'Operatore Economico dovrà disporre di una struttura organizzativa dedicata (non necessariamente in via esclusiva) alle prestazioni oggetto dell'Accordo, completa di professionalità e mezzi d'opera adeguati all'esecuzione delle prestazioni; dovrà essere disponibile ad operare a decorrere dalla data di stipula dell'Accordo ed essere disponibile per tutta la durata dello stesso.

ART. 6 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Una volta ricevuta la Richiesta dei Servizi da parte della Stazione Appaltante, sarà compito dell'Operatore Economico effettuare la Proposta Tecnico Economico. L'emissione e la trasmissione della Proposta da parte dell'Operatore Economico non è impegnativa nei confronti della Stazione Appaltante. Quest'ultima potrà in ogni caso rivolgersi a soggetti terzi, diversi dall'Operatore Economico, per i servizi di che trattasi, senza che l'Operatore Economico possa avanzare richieste di alcuna natura.

Qualora la Stazione Appaltante intendesse dare seguito alla Proposta ricevuta, emetterà un Contratto Attuativo ed invierà lo stesso all'Operatore Economico per la sua definitiva accettazione. Tale documento conterrà il corrispettivo complessivo previsto per l'esecuzione dei servizi richiesti.

Le prestazioni che formano oggetto dei Contratti Attuativi saranno identificate, di volta in volta, all'atto di emissione di ciascuna singola richiesta.

Sui Contratti Attuativi verranno riportati:

- 1) l'oggetto della prestazione;
- 2) i termini, il luogo e le modalità di consegna degli elaborati;
- 3) l'importo complessivo previsto per l'esecuzione dei servizi richiesti;

4) il riferimento e la firma del RUP.

Nessun servizio potrà essere intrapreso (salvo i casi di somma urgenza o comunicazione scritta da parte del RUP) ed essere contabilizzato in mancanza del corrispondente Contratto Attuativo.

In caso di mancata esecuzione di una qualsiasi prestazione, la Stazione Appaltante provvederà a diffidare l'Operatore Economico, assegnandogli un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni, entro cui dare corso all'esecuzione delle prestazioni; trascorso tale termine la Stazione Appaltante si riserva il diritto di servirsi di altro soggetto, tenendo responsabile l'Operatore Economico di ogni danno e maggiori spese che dal ritardo e dal provvedimento dovessero derivare. Nell'esecuzione delle prestazioni non dovranno comunque esservi interruzioni salvo che per provate cause di forza maggiore.

ART. 7 – ENTITA' DELL'ACCORDO

L'importo stimato dei corrispettivi, al netto degli oneri previdenziali e fiscali, è calcolato utilizzando le vigenti tabelle di cui al DM 17/06/2016, ai sensi dell'art. 24 comma 8 del Codice, desunto dal quadro economico del progetto, per la fase di servizio richiesta, distinto nelle classi e categorie specificate.

L'entità dei suddetti corrispettivi si ispira al principio della presupposizione, essendo l'entità dei servizi commisurata al bisogno effettivo del Comune di Pioltello. Pertanto le quantità indicate sono puramente indicative e non costituiscono un impegno od una promessa a raggiungere tali entità.

Di conseguenza l'Operatore Economico sarà tenuto a fornire, alle condizioni economiche e tecnico - organizzative risultanti in sede di gara, solo ed esclusivamente i servizi che verranno effettivamente ordinati, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità ordinate, al termine dell'Accordo, risultassero diverse da quelle preventivabili a seguito delle informazioni fornite. Verificandosi tale ipotesi l'Operatore Economico non potrà pretendere maggiori compensi rispetto ai prezzi indicati in offerta. I servizi dovranno, quindi, essere regolarmente prestati sia per quantitativi minori che per quantitativi maggiori rispetto a quelli indicati, senza che l'Operatore Economico possa avanzare alcuna pretesa né pretendere risarcimenti o muovere eccezioni.

ART. 8 – OBBLIGHI A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO

I Professionisti incaricati sono obbligati all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico.

Essi sono altresì obbligati, per quanto non diversamente stabilito dal presente Capitolato e dagli atti dallo stesso richiamati, all'osservanza delle obbligazioni imposte dalle norme di deontologia professionale del proprio Ordine di appartenenza. La Stazione Appaltante non è invece in alcun modo vincolata alla predetta disciplina.

Nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, dovrà essere usata la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al Contratto Attuativo e al presente Capitolato.

La stipulazione del Contratto Attuativo da parte dell'Operatore Economico del servizio equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

La stipulazione del Contratto Attuativo da parte dell'Operatore Economico del servizio equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

Resta a carico dei Professionisti incaricati ogni onere strumentale ed organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo essi organicamente esterni e indipendenti dagli uffici e servizi della Stazione Appaltante; essi sono obbligati ad eseguire quanto affidato loro secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dalla Stazione Appaltante, anche in ottemperanza ai principi di «best practice», con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rispettando i principi di piena e leale collaborazione.

I Professionisti incaricati sono soggetti alla giurisdizione contabile della Corte dei Conti in caso di danno erariale ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 20 del 1994.

Essi sono tenuti alla riservatezza ed al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull'andamento delle procedure, anche ma non solo, ai sensi degli articoli 52 e 53 del D.lgs. 50/2016.

I Professionisti incaricati sono personalmente responsabili degli atti loro affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza e sono obbligati alla loro conservazione e salvaguardia.

È preclusa ai Professionisti incaricati ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dalla Stazione Appaltante.

Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e l'andamento degli uffici e degli organi della Stazione Appaltante; i Professionisti incaricati devono coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all'espletamento delle prestazioni; essi devono segnalare tempestivamente per iscritto alla Stazione Appaltante qualunque inconveniente o impedimento, anche solo potenziali, che dovessero sorgere nell'esecuzione del Contratto Attuativo.

I Professionisti incaricati confermano che alla data di stipula del Contratto Attuativo non sussistono impedimenti alla sua sottoscrizione e che, in particolare, rispetto a quando dichiarato in sede di procedura di affidamento:

- non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016;
- non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all'iscrizione all'ordine professionale dei tecnici titolari di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di affidamento;
- non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale e che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 e all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. A tale scopo sarà acquisita l'autocertificazione di cui al D.P.R. n. 445 del 2000, dei Professionisti incaricati, che ne assumono ogni responsabilità, sostitutiva della documentazione antimafia, ai sensi dell'art. 89 del citato decreto legislativo.

In caso di errori od omissioni nella redazione del progetto di fattibilità tecnico economica, definitivo e/o esecutivo, accertati in corso di verifica/validazione del progetto o di esecuzione delle opere, la Stazione Appaltante può richiedere all'Operatore Economico di progettare nuovamente le opere, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

ART. 9 – OBBLIGHI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE

La Stazione Appaltante si impegna a fornire al soggetto incaricato tutta la documentazione a propria disposizione inerente l'oggetto dell'intervento.

La Stazione Appaltante si impegna, inoltre, a:

- Richiedere i preventivi ufficiali relativi agli spostamenti o potenziamenti dei sotto servizi di cui al punto precedente, per la parte eseguita direttamente dagli Enti gestori e/o proprietari, da inserire tra le somme a disposizione del quadro economico;
- Ottenere i necessari permessi per l'accesso alle proprietà private e/o pubbliche interessate dalle opere da progettare e/o i lavori da eseguire;
- inoltrare le necessarie richieste per l'ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto da parte di eventuali Organismi preposti e/o a vario titolo interessati facendosi interamente carico del pagamento di tutti i relativi oneri;
- Garantire, su richiesta dell'Operatore Economico e sotto la propria responsabilità, il libero accesso alle aree e/o ai fabbricati interessati dalla prestazione, per tutto il corso di espletamento degli incarichi affidati.

ART. 10 - CORRISPETTIVI

Il corrispettivo spettante all'Operatore Economico per l'espletamento del servizio richiesto con un singolo Contratto Attuativo, calcolato sulla scorta del DM 17/06/2016, è determinato in via definitiva

in base alla voce "importo dei lavori" del quadro economico approvato dalla Stazione Appaltante, relativo alla fase effettivamente svolta. Al corrispettivo così determinato sarà applicato il ribasso offerto in fase di gara.

In ogni caso le eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie per sopravvenute esigenze, ove non diversamente disposto, saranno compensate con corrispettivi calcolati con gli stessi criteri di determinazione dell'importo a base di gara e assoggettati al medesimo ribasso offerto dal soggetto affidatario.

Le spese sono calcolate in maniera forfettaria in misura percentuale variabile in funzione dei singoli affidamenti e sono onnicomprensive. Esse comprendono tutte le spese per spostamenti per sopralluoghi, rapporti con altri Enti per l'ottenimento di documenti, nulla osta ed autorizzazioni, visite in cantiere, incontri e riunioni presso la sede del RUP, costi di stampe e riproduzione e quant'altro, sino alla completa ed esaustiva conclusione dell'incarico.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.26, comma 3-bis del D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i., si attesta che i costi per la sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza sono pari a € 0 (zero), trattandosi di affidamento di servizi di natura intellettuale.

All'Operatore Economico non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che si rendano necessarie in conseguenza di difetti, errori od omissioni di progettazione ovvero che siano riconducibili a carenze di coordinamento tra attività di progettazione ed attività inerenti la predisposizione del piano di sicurezza e coordinamento.

In fase esecutiva (direzione Lavori e coordinamento in fase di esecuzione) il compenso è determinato in base all'importo lordo dei lavori posto a base di gara e adeguato esclusivamente nei casi di:

a) varianti in corso d'opera preventivamente autorizzate dal Comune di Pioltello, con riferimento ai maggiori importi liquidabili (intesi come maggiori importi in assoluto rispetto all'importo contrattuale) derivanti dall'approvazione della variante (il corrispettivo per la direzione delle eventuali opere in variante viene calcolato considerando in valore assoluto solo le opere in aumento).

L'adeguamento dei corrispettivi di cui sopra non trova applicazione nel caso in cui gli eventi che causano le variazioni siano imputabili direttamente o indirettamente alla responsabilità del soggetto affidatario.

La Stazione Appaltante provvede al pagamento del corrispettivo con le seguenti modalità:

- per gli incarichi di progettazione: saldo dell'importo complessivo alla formale approvazione (previa verifica ai sensi dell'art. 26 del Codice) della relativa fase progettuale.
- per gli incarichi di controllo sull'esecuzione: acconti determinati proporzionalmente ad ogni SAL e saldo al collaudo provvisorio dell'opera realizzata.

I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità in corso di esecuzione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel Contratto Attuativo e nel presente Capitolato.

La verifica di conformità è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte dell'Operatore Economico del servizio.

La Stazione Appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale. Sull'importo del corrispettivo sarà operata la detrazione delle somme eventualmente dovute a titolo di penale per inadempienze ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

Ai sensi dell'art. 3 comma I della legge 13 agosto 2010 n. 136, i pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante bonifico con accredito sul conto corrente bancario dedicato indicato dall'Operatore Economico, che dovrà anche comunicare il soggetto delegato ad operare sul conto corrente dedicato sopra indicato ed avente tutti i poteri di firma. L'eventuale sostituzione della persona rappresentante l'appaltatore e di quella/quelle delegata/e ad operare sul conto corrente sopra indicato o qualsiasi variazione della modalità di pagamento rispetto a quella contrattualmente riportata dovrà essere notificata alla Stazione Appaltante entro sette giorni, a mezzo posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it, inviando, se necessario, la relativa documentazione. In difetto di tale notificazione la Stazione Appaltante è da ritenersi esonerata da ogni responsabilità in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti o ai pagamenti già eseguiti, anche se le sostituzioni e/o variazioni sono state pubblicate

a norma di legge.

L'Operatore Economico assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e seguenti della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., a pena di risoluzione del contratto in caso di violazione degli stessi.

In caso di certificazione negativa di regolarità contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto Attuativo, la Stazione Appaltante trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza, disponendone il versamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi creditori.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di professionisti, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del Contratto Attuativo. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento note alla Stazione Appaltante, sospenderà il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Operatore Economico del servizio al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

Ai sensi del DM n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 1, commi da 209 a 213 della l. 224/2007 – "Disposizioni in materia di fatturazione elettronica verso le Pubbliche Amministrazioni", l'Operatore Economico ha l'obbligo di produrre le fatture in formato elettronico e di trasmetterle tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

In caso di cessione dei crediti, qualora essa rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla Stazione Appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.

In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla Stazione Appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.

Il contratto di cessione dei crediti deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla Stazione Appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla Stazione Appaltante. Esso deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la Stazione Appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al Contratto Attuativo di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla Stazione Appaltante.

ART. 11 – SUBAPPALTO ED AVVALIMENTO

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31, comma 8 del Codice. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva dei professionisti incaricati.

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'Operatore Economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

ART. 12 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo avrà una durata biennale, decorrente dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro.

ART. 13 – DURATA CONTRATTUALE DEL SERVIZIO, PROROGHE, SOSPENSIONI

I tempi per l'espletamento del servizio saranno quelli indicati in ogni singolo Contratto Attuativo, concordati in virtù della complessità del servizio da prestarsi. Essi sono da intendersi tassativi e indifferibili e decorrono a partire dalla formale comunicazione di avvio di ciascuna fase da parte del RUP, con l'emissione di apposito Ordine di servizio e secondo le modalità ivi indicate.

Salvo casi di comprovata inerzia o negligenza, i tempi contrattuali verranno interrotti durante le fasi di esecuzione di indagini ordinate dalla Stazione Appaltante e di acquisizione di pareri ed autorizzazioni. Le scadenze temporali non terranno altresì conto dei ritardi indipendenti dall'Operatore Economico.

È facoltà delle parti concordare sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari ne impediscano la regolare esecuzione. In tal caso la Stazione Appaltante dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dalle parti. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto analogo verbale di ripresa che dovrà riportare il nuovo termine di esecuzione del Contratto Attuativo.

In relazione a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell'incarico, il Committente ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell'incarico stesso.

Nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni, verranno aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico.

I termini indicati non comprendono i tempi necessari per le attività di verifica dei progetti ma comprendono i tempi connessi agli incontri periodici di controllo dell'avanzamento della progettazione per le verifiche "in progress".

ART. 14 – CAUZIONE DEFINITIVA E COPERTURA ASSICURATIVA

A garanzia del mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, l'Operatore Economico deve costituire, prima della stipula, una "cauzione definitiva" pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale (art. 103 del Codice), sulla quale la Stazione Appaltante ha diritto di rivalersi direttamente per l'applicazione delle penali. Tale garanzia dovrà contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione e l'impegno del pagamento entro 15 giorni, a semplice richiesta.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Operatore Economico deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Stazione appaltante.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto previa comunicazione all'Operatore Economico dell'incarico professionale mediante PEC.

L'Operatore Economico deve inoltre produrre una "polizza di responsabilità civile professionale", alla stipula di ogni singolo contratto attuativo, che copra i rischi derivanti anche da errori od omissioni nella progettazione e per i danni conseguentemente subiti dalla Stazione appaltante e per gli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti. Qualora l'aggiudicatario sia una società, deve essere in possesso di una polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124. La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del *progetto definitivo e/o esecutivo* che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

A tutela della Stazione appaltante per gli eventuali errori od omissioni nella fase di progettazione o di esecuzione, l'Operatore Economico si impegna a mantenere attiva la polizza di responsabilità civile e professionale per tutta la durata dei lavori, fino al collaudo degli stessi, anche nel caso in cui egli non sia l'Operatore Economico affidatario della Direzione dei lavori o del Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Il mancato rispetto della suddetta clausola sarà considerato illecito professionale e segnalato all'Ordine professionale di appartenenza.

ART. 15 – PENALI

Eventuali inadempimenti contrattuali, per i quali è accertata la responsabilità dell'Operatore Economico, ovvero in assenza di elementi/cause direttamente riconducibili all'operato della Stazione Appaltante, questa è titolata ad applicare penali nei seguenti casi:

INADEMPIMENTO SANZIONATO CON PENALE

VALORE PENALE

a	Ritardo nella emissione e consegna dei progetti da parte dell'Operatore Economico, rispetto al termine indicato nella richiesta di prestazione di servizio (contratto attuativo)	250 € per ogni giorno naturale e consecutivo
b	Ritardo nella consegna degli elaborati finali previsti dai Contratti Attuativi	150 € per ogni giorno naturale e consecutivo
c	Ritardo per manchevolezze/carenze nella consegna degli elaborati integrativi (per ciascuna scadenza concordata)	200 € per ogni rilievo
d	Minore o scarsa presenza in cantiere da parte del Direttore dei Lavori e/o Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione nella fase di esecuzione dei lavori	150 € per ogni giorno naturale e consecutivo
e	inadeguata esecuzione delle prestazioni di controllo sull'esecuzione previste dai Contratti Attuativi	200 € per ogni rilievo

Eventuali altri inadempimenti contrattuali determineranno l'applicazione di una penale variabile tra il 2 e il 10% dell'ammontare netto contrattuale. L'entità della penale è stabilita dal RUP in relazione alla gravità dell'inadempimento e/o disservizio e/o mancato adeguamento degli elaborati progettuali, previa contestazione scritta, avverso la quale l'Operatore Economico del servizio avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 15 (quindici) giorni dal suo ricevimento. Nel caso in cui l'Operatore Economico del servizio non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della Stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alla penale applicata dalle competenze spettanti all'Operatore Economico del servizio in base al Contratto, ovvero dalla cauzione definitiva.

In caso di ritardata esecuzione dei servizi per negligenza del Contraente il Comune di Pioltello, redatto verbale in contraddittorio con il Contraente, assegna un nuovo termine entro il quale eseguire le prestazioni richieste. Qualora l'inadempimento permanga, il Comune di Pioltello si riserva di procedere alla risoluzione contrattuale, con facoltà di considerare risolto di diritto l'intero Accordo quadro. Le penali di cui al presente articolo sono cumulabili.

L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità dell'Operatore Economico per eventuali maggiori danni subiti dalla Committenza o per indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o ulteriori costi che la Committenza stessa debba sostenere per cause imputabili all'Operatore Economico.

Si considerano errore o omissione di progettazione: l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali che determinano nuove spese di progettazione e/o maggiori costi a carico della Stazione appaltante.

Per nuove spese di progettazione si intendono: gli oneri di nuova progettazione, nella misura massima del costo iniziale di progettazione, sostenuti dalla Stazioni appaltante qualora, per motivate ragioni, affidi la nuova progettazione ad altri progettisti anziché al progettista originariamente incaricato.

Per maggior costo si intende: la differenza fra i costi e gli oneri che la Stazione appaltante deve sopportare per l'esecuzione dell'intervento a causa dell'errore o omissione progettuale ed i costi e gli oneri che essa avrebbe dovuto affrontare per l'esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni.